



# COMUNE DI SAN VENANZO

PROVINCIA DI TERNI

UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Piazza Roma, 22, C.A.P 05010

FAX 075 875407 - TEL. 075 875123

Prot. 5330

Ordinanza n. 27

**Oggetto: Misure di contenimento della popolazione di piccioni nei centri abitati.**

## IL SINDACO

► *Premesso che:*

- la presenza di piccioni allo stato libero nel territorio cittadino, con particolare riferimento alla Frazione di Poggio Aquilone, ha assunto proporzioni tali da costituire un serio rischio di natura igienico-sanitaria per il possibile pericolo di trasmissione di malattie infettive e parassitarie all'uomo e agli animali domestici, per il pericolo di danno a carico di edifici pubblici e privati, per il degrado dei monumenti nonché per evidenti problemi di decoro urbano in relazione ad insudiciamenti di balconi e marciapiedi;

- è invalsa la quotidiana abitudine di distribuire cibo ai piccioni aumentando, di fatto in modo innaturale, la loro capacità di riproduzione, contribuendo così ad aggravare un fenomeno che può arrecare seri danni alla collettività;

- la crescente massa di deiezioni reca grave pregiudizio e degrado all'ambiente urbano, con costi gravosi per le operazioni di pulizia, manutenzione, restauro di edifici pubblici e privati, nonché grave pregiudizio al decoro della città, rappresentato dalla presenza di escrementi su immobili e monumenti;

► Vista la deliberazione di Giunta Regionale della Regione Umbria n. 1532 del 22.12.2000, pubblicata sul B.U.R. n. 8 del 21.02.2001, con la quale è stato approvato il documento avente ad oggetto: "Contenimento dei piccioni in ambiente urbano ed extraurbano. Linee di indirizzo non vincolanti", che tra l'altro prevede attività di informazione e sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza nonché interventi di controllo della popolazione dei volatili in città, tra i quali la riduzione dei siti di nidificazione, interventi questi a carico dei proprietari di immobili;

► Considerato che nel documento approvato dalla Giunta Regionale sono indicati i possibili rimedi agli inconvenienti sopra evidenziati e specificatamente: riduzione dei siti di nidificazione, riduzione delle disponibilità alimentari, riduzione dei dormitori, riduzione delle nascite attraverso il controllo delle uova deposte, utilizzo di specie predatrici o competitori, controllo delle fecondità attraverso la

somministrazione di mangime sterilizzante, cattura dei colombi, allontanamento degli animali, eliminazione di quote della popolazione;

- ▶ Rilevata la necessità e l'urgenza di contenere il numero complessivo dei piccioni presenti sul territorio comunale al fine di eliminare il pericolo di trasmissione di malattie infettive alla popolazione, nonché il degrado degli edifici pubblici e privati e dei monumenti;
- ▶ Ritenendo indispensabile la piena collaborazione dei cittadini per garantire il contenimento dell'infestazione entro termini accettabili;
- ▶ Visto l'articolo 19 della L. n. 157 del 11.02.1992;
- ▶ Visto l'articolo 32 della Legge n. 833 del 23.12.1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per l'emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica;
- ▶ Visti gli art. 50 e 54 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 come novellato dal D.L. 23.05.2008, n. 92 convertito con legge 24.07.2008, n. 125, che definiscono le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti quale rappresentante della comunità locale;
- ▶ Visti gli artt. 11, 12 e 17 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana secondo cui rispettivamente : *«tutti i luoghi aperti al pubblico, soggetti a pubblico passaggio od anche semplicemente in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale», «i portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti in stato di nettezza. [...] detti cortili, portici anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio od impedimento», e «anche dal punto di vista estetico i proprietari dei fabbricati sono tenuti a rimuovere ogni causa di deturpamento dell'ambiente».*

## VIETA

a chiunque di alimentare i piccioni urbanizzati, presenti allo stato libero su tutto il territorio comunale, salva autorizzazione ai fini sanitari e scientifici.

## ORDINA

a chiunque, a qualsiasi titolo, vanti diritti reali su immobili esposti alla nidificazione e allo stazionamento dei piccioni:

- di provvedere, a propria cura e spese e nel più breve tempo possibile, al risanamento e alla ripulitura periodica dei locali e degli anfratti nei quali i piccioni abbiano nidificato e depositato guano;



- di provvedere, mediante apposizione e/o schermatura di griglie o reti a maglie sottili, all'immediata chiusura di tutte le aperture di areazione e degli accessi attraverso i quali i piccioni possono ivi introdursi e trovare riparo o luogo per la nidificazione;

- di impedire la sosta abituale o permanente dei piccioni sui terrazzi, sui davanzali e nei cortili, applicando, laddove necessario, dissuasori non cruenti sui punti di posa (cornicioni, terrazzi, pensiline, davanzali ecc...).

Nel caso fosse riscontrata la presenza di nidi con nidiacei, deve essere posta particolare attenzione nell'esecuzione delle operazioni sopra citate, rammentando che è vietata la soppressione dei piccioni.

### AVVERTE

La responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate.

La mancata osservanza di tali disposizioni è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000.

### INCARICA

il Corpo di Polizia Locale di vigilare sul rispetto della presente ordinanza.

### DISPONE

di notificare copia della presente ordinanza ai seguenti soggetti :

- U.S.L. Umbria 1 Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica, nonché Servizio Veterinario;
- Stazione dei Carabinieri di San Venanzo;
- Corpo Forestale dello Stato di San Venanzo;
- Amministrazione Provinciale - Corpo di Polizia Provinciale di Terni;
- Comando di Polizia Municipale.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, sito internet comunale e affissione all'albo pretorio. Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo dell'Umbria, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

San Venanzo (Tr), li 13 1 OTT. 2015



Il Sindaco

Angelo Marinelli